

DELIBERA N. 100/ 2022 / CRL/ 17 06 2022
PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.9 DELLA
LEGGE N.28/00 RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL
CONSIGLIERE COMUNALE, MARCO MARIA BERRETTA, DEL COMUNE DI
BARBARANO ROMANO

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 17 giugno 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”, ed in particolare l’art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

RITENUTO che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 134/22/CONS elettorali sono perseguibili d’ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 28 del 2000, “*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni*”, e che pertanto, in relazione alle elezioni amministrative

del 12 giugno 2022 (con eventuale ballottaggio il 26 giugno 2022), l'inizio della c.d. par condicio elettorale e l'entrata in vigore delle vitate disposizione ha decorrenza dal 28 aprile 2022;

VISTA la segnalazione, ricevuta via PEC in data 27 maggio 2022, acquisita al protocollo di questo Corecom al n. 0013590, afferente la presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 28/2000, presentata dal Consigliere del Comune di Barbarano Romano, Marco Maria Berretta, in relazione alla segnalazione che *"in data 22/05/2022 il Comune di Barbarano Romano (Comune sottoposto ad elezioni del 12/06/2022) ha pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale, una comunicazione rivolta alla cittadinanza relativa alla quantità del lavoro svolto, contravvenendo a quanto disposto dall'art.9 della legge n. 28 del 22/02/2000..."*.

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 10 dell'art. 17, della Delibera AgCom 134/22/CONS, il Comitato procede ad una istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l'interessato nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000;

ATTESO che il Corecom ha accertato che sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Barbarano Romano, la "comunicazione" oggetto della denuncia non era presente in quanto era stata prontamente rimossa;

RITENUTO pertanto di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la presente Deliberazione, corredata dalla documentazione relativa alla violazione del divieto di comunicazione istituzionale svolta dal comune di Barbarano Romano nel periodo di par condicio elettorale;

DELIBERA

- di proporre l'archiviazione del procedimento avviato in conseguenza della segnalazione del Consigliere Berretta, in merito alla comunicazione istituzionale sul profilo ufficiale Facebook del comune di Barbarano Romano in periodo di c.d. "par condicio elettorale", prendendo atto dell'adozione delle misure riparatorie poste in essere dal Sindaco Marchesi nei termini e nei tempi previsti;
- di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, la segnalazione di cui all'oggetto, per gli adempimenti di competenza, ai sensi del comma 10 dell'art. 17, della Delibera AgCom 134/22/CONS;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Corecom Lazio.

Il DIRIGENTE
Dr. Roberto Rizzi

F.TO

La Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Avv. Maria Cristina Cafini

F.TO